

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 166

**[ID VIP 13350] - Parco agrivoltaico di potenza pari a 84,36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Foggia (FG). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: LT 06 S.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

#### **PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 222309 del 04.12.2024, acquisita in pari data al prot. n. 601025 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 603337 del 05.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 44072 del 28.01.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato istanza di

integrazione documentale nei termini ivi espressi;

**LETTI, infine**, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13350, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico di potenza pari a 84,36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Foggia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "LT 06" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate

coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcica-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ID_VIP13350_Istruttoria.pdf - b56dd7fe4e8293d881dc9f96ac0c281d9bf2ce9ea4b1a6caab25f502e8da1e23

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI**

<b>Procedimento:</b>	<b>ID VIP 13350</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 84,36 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Foggia (FG).</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)” impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” di nuova realizzazione.</b>
<b>Proponente</b>	<b>LT 06 S.r.l.</b>

**DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

***Descrizione dell'impianto***

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico avanzato, denominato "ORT01", di produzione dell'energia elettrica della potenza di 84,36 MW da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Foggia (FG).

L'impianto sarà costituito da 11 campi, ciascuno delimitato da una propria recinzione, denominati blocco "A" – "B1" – "B2" – "B3" – "C" – "D1" – "D2" – "E1" – "E2" – "E3" – "E4" e avrà:

- 136.064 moduli bifacciali in silicio monocristallino di potenza unitaria pari a 620 Wp;
- n°14 cabine di campo e trasformazione;
- n°9 Vani Tecnicie e n° 3 cabine di Sezionamento/Ausiliari;
- n°1 Cabina di Consegna;

Dal campo fotovoltaico, l'energia prodotta sarà convogliata per mezzo di un elettrodotto interrato in AT mediante tre terne di cavi AT 36kV interrati su strada provinciale, strada interpodereale e terreni agricoli privati lungo i confini di proprietà, fino alla nuova Cabina di Consegna (CS).

Da qui è previsto il collegamento in antenna su un futuro ampliamento a 36 kV della stazione elettrica RTN 380/150/36 kV ("SE") denominata "Cerignola" che, come previsto da Terna, sarà ubicato nel territorio del Comune di Cerignola, all'interno della medesima area della SE RTN Cerignola 380/150 kV in costruzione. L'ampliamento della SE RTN TERNA sarà funzionale a più impianti fotovoltaici così come previsto nella soluzione tecnica elaborata da TERNA.

***Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche***

Il progetto prevede produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 136.064 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino marca LONGI modello LR5-72HGD da 620 Wp ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio zincato a caldo. I pannelli avranno altezza minima da terra di 2.15 m con una inclinazione massima allo zenitale di 55°e altezza massima di 4.1 m. Il baricentro dei pannelli in fase di lavoro è alla quota 3.13 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 5,1 m in asse ai pali dei tracker e di soli 2,72 m dai fili esterni dei pannelli posti in posizione orizzontale.

***Inquadramento area di progetto***

L'area per l'impianto in progetto è situata nel territorio comunale di Cerignola, Foggia e Orta Nova (FG). In particolare il blocco E4 dista circa 12 Km a S-E dell'abitato di Foggia, il blocco A dista circa 3,3 Km N-E dall'abitato di Orta Nova ed il blocco C dista circa 11 Km N-O dell'abitato di Cerignola. Le opere in progetto sono localizzate in una zona rurale pianeggiante con quota media variabile tra circa 26 e 56 m s.l.m. ma poste a tutte a notevole distanza fra loro. L'impianto risulta non di tipo puntuale ma ramificato su tutto il territorio interessato: il lotto "E1" risulta distante in linea d'aria 10.9 km dal lotto "A" e 8.9 km dal lotto "B3" e 14,6 km dal lotto "C".

Tutti i lotti sono raggiungibili mediante strade provinciali (SP75 e SP79) e successivamente mediante viabilità interpoderali. L'accesso alla CS è previsto dalla S.P. 75.

L'impianto con superficie lorda dell'area di intervento di circa 127,067 ha è suddivisa in 11 lotti:


- 1) **Lotto A: Sup 30,7832 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Ortanova al: - Fg. 32 ptc 54, 56, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141;
- 2) **Lotto B1: Sup 15,2618 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Ortanova al Fg.2 Ptc 341, 346, 340, 338, 348;
- 3) **Lotto B2: Sup 6,146 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Ortanova al Fg.2 Ptc 502, 501, 334 e distinti in catasto dei terreni del comune di Cerignola al Fg 83 ptc 97, 96, 25;
- 4) **Lotto B3: Sup 2,934 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Ortanova al Fg.2 Ptc 237 e distinti in catasto dei terreni del comune di Cerignola al Fg 83 ptc 61;
- 5) **Lotto C: Sup 22,9348 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Cerignola al Fg.86 Ptc 14, 19, 20, 73, 78, 81, 87, 88, 89,7, 56, 90;
- 6) **Lotto D1: Sup 10,00 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Cerignola al Fg.80 Ptc 5, 36, 35, 61, 227, 397;
- 7) **Lotto D2: Sup 8,791 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Cerignola al Fg.80 Ptc 59, 272;
- 8) **Lotto E1: Sup 6,721 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Foggia al Fg.163 Ptc 45, 109;
- 9) **Lotto E2: Sup 7,407 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Foggia al Fg.163 Ptc 95;
- 10) **Lotto E3: Sup 6,445 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Foggia al Fg.167 Ptc 338, 339, 158;
- 11) **Lotto E4: Sup 9,6428 ha** i cui suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Foggia al Fg.167 Ptc 289, 293, 359, 185, 186, 290, 358, 125, 191, 291, 292, 294, 296;

Secondo il P.R.G. del comune di Orta Nova, come da CDU allegato, l'area di impianto e del cavidotto è classificata nel PRG dall'Art. 55 come Zona E – zone agricole o gerbide.

Da PRG del Comune di Foggia le opere del campo A2, A3 e parte del campo A1 e parte del cavidotto ricadono nella zona agricola "E" nelle quali gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli.

Da PRG del comune di Cerignola, come da CDU allegato le aree del campo fotovoltaico e le opere di connessione alla rete di Terna rientrano in zona agricola "E"

La Sottostazione ("SE") denominata "Cerignola" sarà ubicata nel territorio del Comune di Cerignola, all'interno della medesima area della SE RTN Cerignola 380/150 kV in costruzione ed è catastalmente individuata al catasto del comune di Cerignola al **Fg. 91 – p.lla 196 e Fg.93 Ptc 333.**






Figura 01: Inquadramento su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e del punto di connessione



Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico

Figura 03: Inquadramento su ortofoto della SSEU e SSE.

## CONSIDERAZIONI SUL IDONEITA' DELL'AREA

### *Verifica idoneità ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021*


In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 viene condotta la verifica se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) in riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b) L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c) L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;

- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:
1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  2. L'area **è** interna agli impianti industriali o a stabilimenti nonché **è un'area classificata agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
  3. L'area è in parte adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interpello ambientale 32983/2023 le aree ove sono realizzati impianti di tipo eolico o fotovoltaico sono aree *"da considerarsi come aree industriali"*. Nell'area del gruppo di blocchi E1-E2-E3-E4 vi sono diversi impianti fotovoltaici di piccole dimensioni tutti realizzati e due pale eoliche: F/CS/D643/2 – F/CS/D643/49 - F/CS/D643/15. Per quanto riguarda le aree del gruppo dei blocchi A-B1-B2-B3-C1-C2-D1-D2 dalla relazione SIA si evince che sono presenti: *"dodici pale eoliche di cui una autorizzata e realizzata, mentre, tutte le altre risultano autorizzate ma non realizzate"*. Dalla visione delle immagini da google maps non è possibile visualizzare la presenza di pale eoliche realizzate ma utilizzando il programma Street View, posizionandosi sulla S.P. 79 si nota la presenza di nuove minipale eoliche. Non è comunque possibile posizionarle su cartografia e sugli elaborati progettuali, relativi anche agli impatti cumulativi non sono riportati. In riferimento all'articolo **c ter) punto 2** le aree E4, E3 e parte di E2 risultano idonee. (Fig.04)

Da cartografia risulta che le aree sono attraversate dall'autostrada A14 quindi in riferimento all'articolo **c ter) punto 3** considerando un buffer di 300 m le aree E4 e parte di E2 risultano idonee. (Fig.05)



**Figura 04:** Particolare dei Campi E1-E2-E3-E4 su cartografia PPTR con indicazione degli impianti fotovoltaici




**Figura 05:** Campo fotovoltaico su cartografia PPTR con indicazione dell'autostrada A14 e relativo buffer di 300 m

**lett. c-quater)** l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. (Fig. 06)

Si segnala la presenza di vincoli rappresentati dal PPTR anche se non rientrano tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 quali:

- Componenti Culturali ed Insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa **a- siti interessati da beni storico culturali + area di rispetto:**
  - MASSERIA TRAMEZZO – Cod FG003600 - CERIGNOLA – Segnalazione Architettonica, vicina al Campo C;
  - POSTA BONASSISA – POSTA – Segnalazione Architettonica, vicina al Campo D1;
  - MASSERIA TORRETTA - EX ANDRIANI – Cod FG002554 – Foggia – Vicina al Campo E4
- Componenti Culturali ed Insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa **b- aree appartenenti alla rete dei tratturi + area di rispetto:**
  - Regio Tratturello Orta Tressanti N°17 Classe B – nel buffer dei 500 m dell'area B2 e B3 e D1 e D2;
  - Tratturello La Ficora N°88 Classe B – nel buffer dei 500 m dell'area A;
- Componenti Botanico Vegetazionali : BP Boschi e relative fasce di rispetto;

**IN CONCLUSIONE** l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter punto 2) e Art. 22-bis**. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*



**Figura 06:** Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli con buffer di 500 m

### Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto.

Il tracciato del cavidotto interferisce con le seguenti aree vincolate ai sensi del PPTR:

- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
  - ID\_PPTR: FG0013, Nome\_GU: Torrente Carapelle e Calaggio, Nome\_IGM: T. Carapelle e T. Calaggio, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
  - ID\_PPTR: FG0010, Nome\_GU: Marana Castello, Nome\_IGM: Marana Castello, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
  - ID\_PPTR: FG0011, Nome\_GU: Pedicletta di Zezza, Nome\_IGM: Canale Marana Ficora, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
  - ID\_PPTR: FG0031, Nome\_GU: Canale Piluso, Nome\_IGM: Can.le Peluso, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (4 tratti)
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi, e relativa area di rispetto
  - Num\_Ordin: 41, Denom\_trat: Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta, Reintegra: Non Reintegrato, Ar\_Risp: 30, Com: CERIGNOLA
  - Num\_Ordin: 17, Denom\_trat: Regio Tratturello Orta Tressanti, Reintegra: Reintegrato, Ar\_Risp: 100, Com: CERIGNOLA
  - Num\_Ordin: 88, Denom\_trat: Tratturello La Ficora, Reintegra: Non Reintegrato, Ar\_Risp: 30, Com: ORTA NOVA
- Layer: siti storico culturali (due aree di rispetto)




Figura 07: Tracciato del cavidotto su cartografia PPTR

### **Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010**

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle AREE (Fig.08).




Figura 08: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010. In blu l'impianto e in magenta la SE.

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto denominato "ORT01" interessa aree sensibili in relazione alle Tutele del PPTR essenzialmente per il tracciato del cavidotto, mentre i settori di produzione energetica non ricadono su zone mappate come non idonee poiché i blocchi sono stati accomodati in aree residuali rispetto alla ricca condizione vincolistica dell'area. Il cavidotto intercetta:

- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:
  - Torrente Carapelle e Calaggio Codice FG0013
  - Marana Castello Codice FG0010
  - Pedicletta di Zezza Codice FG0011
  - Canale Piluso FG0031
- Rete dei Tratturi:
  - Regio Tratturello N. 41 Foggia Tressanti Barletta - Classe B - Non Reintegrato
  - Regio Tratturello N. 17 Orta Tressanti - Classe B - Reintegrato
  - Tratturello N. 88 La Ficora – Classe B - Non Reintegrato
- Pai – zone a pericolosità idraulica (4 zone)
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (2 macchie)
- Siti storico culturali (2 aree di rispetto)

In prossimità dei settori che fanno capo all'impianto si trovano numerosi Beni Segnalati con buffer di 100 metri, a tal proposito si rileva che sebbene l'impianto non interferisca neppure con le relative fasce di rispetto "l'impatto visivo degli impianti permane anche al di fuori dell'area tutelata" poiché i rapporti di intervisibilità fra le emergenze storiche del territorio e la loro consolidata dominanza sul paesaggio quali punti di riferimento risulterebbe compromessa a causa dell'interposizione di svariate aree destinate ad un uso non più agricolo e tradizionale del suolo oltre che dalla presenza delle relative opere di mitigazione, aventi un'altezza e un effetto barriera rilevanti per il contesto. Similmente in relazione alla presenza di Tratturi, nelle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al DM si esplicita che la realizzazione di impianti fotovoltaici sarebbe in contrasto con l'integrità dei siti e con la riqualificazione del contesto.

In rapporto alle numerose interferenze del cavidotto con aree caratterizzate da Pericolosità idraulica l'intervento deve essere conforme alle disposizioni del PAI, a tal proposito il proponente asserisce che tali attraversamenti, come pure quelli che interessano Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, avverranno con tecnologia TOC.

### ***Impatti cumulativi con altri impianti FER***

Dall'analisi degli "Impianti FER DGR2122" della Regione Puglia si rileva la presenza, a distanza inferiore a 500 m dall'impianto oggetto di analisi, di alcuni impianti fotovoltaici, precisamente quelli con codice regionale F/CS/D643/2 – F/CS/D643/43 - F/CS/D643/15. Dalle immagini satellitari sono inoltre presenti ulteriori impianti fotovoltaici privi di codice regionale. (Fig.04).

L'analisi degli impatti cumulativi condotta nello SIA ha considerato anche la presenza di impianti eolici privi di codice regionale. Lo studio considera di livello basso l'impatto visivo in considerazione delle previste opere di mitigazione da realizzare, che andrebbero a schermare completamente l'impianto, vista anche la morfologia semi-pianeggiante del terreno.



Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

### ***Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)***

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

- Dalla verifica condotta sul sito <https://services.accredia.it/> non risulta che i progettisti del gruppo siano dotati di sistemi di gestione della qualità ISO 9000, ISO 14000 / EMAS al fine di comprovare la buona progettazione dell'intervento;
- non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili;
- il proponente ipotizza installazione di 136.064 moduli FTV bifacciali in silicio monocristallino (dim 1.134 x 2.384 m) su trackers autoportanti ad inseguimento solare di tipo monoassiale, con rotazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale di 55°. La tecnologia scelta concorre a ridurre il consumo di suolo, come pure la diretta infissione dei pali nel terreno mediante semplice battitura. In merito alla scelta di moduli bifacciali, considerato che usualmente tale tipologia si utilizza quando il coefficiente di albedo delle superfici sottostanti sono chiare e/o riflettenti, condizione che consente di ottenere un maggior rendimento per via del contributo derivante dalla radiazione solare riflessa dalle superfici pavimentali

e/o comunque sottostanti i pannelli, non si ricaverebbe alcun beneficio, poiché al di sotto dei moduli è previsto un uliveto alto 2 metri e le superfici tra i trackers saranno condotte a “prato” secondo previsto nel progetto Agrivoltaico. Dagli elaborati di progetto si evince che l’asse di rotazione dei pannelli è ipotizzato a 3,13 m da terra, che i moduli FTV hanno altezza minima al suolo di 2,15 m e altezza massima pari a 4,10 m. Il passo tra i trackers risulta di appena 5,10 metri, ciò rende disagiata l’eventuale passaggio di mezzi agricoli ordinari (fascia libera 2,72 m), anche considerando l’altezza minima dei pannelli, specie nell’eventualità di dover variare coltivazioni in futuro.

- d) L’impianto non sfrutta aree già degradate da attività antropiche e in base agli strumenti urbanistici dei Comuni di Foggia, Ortanova, Cerignola e Manfredonia coinvolge aree tipizzate come agricole (Zone E) effettivamente utilizzate come tali. Si rileva inoltre che la dislocazione insolitamente sparsa dei lotti, facenti capo allo stesso impianto si configura piuttosto invasiva nei confronti del territorio, con la creazione di molteplici nuove aree industriali in sostituzione delle originarie agricole e la necessità di realizzare un cavidotto di collegamento tra gli stessi di considerevole estensione
- e) La progettazione agronomica non appare allineata alle peculiarità dell’area e alle tradizioni agroalimentari, considerando che taluni suoli coinvolti sono all’attualità condotti a vigneto e ad uliveto con sesto di impianto tradizionale. L’intervento invece ipotizza un uliveto di tipo superintensivo, con piantumazione di ulivi in corrispondenza dell’asse degli interfilari, al di sotto dei pannelli, costretto entro numerosi “vincoli” in estensione, in altezza, esposizione e illuminazione, ventilazione, con risultati agronomici tutti da valutarsi. Per quanto riguarda l’attuale uso del suolo dalla cartografia SIT – Carta del Suolo – si evince che ben 8 degli 11 settori dell’impianto proposto impegnano suoli condotti ad oliveto e vigneto, ciò è confermato anche da riprese attraverso Google Earth e Maps. Pertanto non si può affermare che l’intervento si ponga in continuità rispetto alle colture in atto giacché i vigneti sarebbero del tutto eliminati e la coltura ad uliveto del tipo superintensivo non appartiene affatto alla tradizione agricola locale.

Considerando anche che i moduli FTV necessitano di manutenzione periodica, lavaggi ecc. e che pure i supporti verticali dei trackers richiedono frequenti controlli al fine di garantire la perfetta verticalità dei supporti non sembra compatibile il concreto sviluppo dell’impianto agronomico proposto rispetto alle esigenze dell’impianto FTV e viceversa





Figura 10: Uso del Suolo - In blu l’impianto

- ⊕ il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. Peraltro, il progetto agronomico, prevedendo la coltivazione ad oliveto superintensivo mediante la piantumazione di 82.786 esemplari al di sotto dei tracker e di colture mellifere lungo le fasce perimetrali aventi anche funzione di mitigazione visiva, non armonizza col contesto agricolo di riferimento, essendo totalmente schermato dalla fitta fascia arborea.
- g) Non si evince dai documenti progettuali allegati il coinvolgimento dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all’autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli

impianti né per la fase di esercizio. Non risulta programmato l'avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti la partecipazione effettiva di aziende agricole, ciò sorprende in quanto le aziende agricole per effettuare qualsivoglia trasformazione edilizia sono soggette a molteplici controlli e giustificazioni connesse col loro effettivo programma agronomico produttivo; nella SNT si afferma però che *“è preciso intento del proponente agevolare l'uso dei suoli ai fini agricoli e pertanto l'imprenditore agricolo attivo nella zona sarà messo in possesso dei terreni agricoli completamente a titolo gratuito”*, tuttavia non vi è documentazione che attesti alcun coinvolgimento concreto di IA nell'intervento. In relazione alla conduzione agricola dei suoli peraltro, risulta poco chiaro come un imprenditore agricolo possa gestire dal punto di vista produttivo attrezzature, ricoveri mezzi, depositi ecc, dovendo occuparsi di aree così frammentate e distanti fra loro.

**Par. 16.3)** Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione degli impatti negativi sul paesaggio una fascia arborea perimetrale pluristratificata, ampia 5 metri, da realizzare con arbusti e alberelli sempreverdi, sclerofilli, tipici della macchia mediterranea, quali lentisco (*Pistacia Lentiscus*), ilatro comune (*Phillyrea latifolia*) e alaterno (*Rhamnus alaternus*), per complessive 48.753 nuove piantumazioni. L'ampiezza della fascia arborea sarà di 5 metri e, conseguito lo sviluppo e maturità delle specie previste raggiungerà un'altezza di 4 metri. Si segnala la mancata rappresentazione dell'impianto di illuminazione nei fotoinserti di progetto, cui pali previsti (cfr. Disciplinare) sono alti 4 metri con passo ogni 40/50 metri di distanza lungo la recinzione, componenti dall'impatto non trascurabile.

Inoltre, si rileva che proprio le opere di mitigazione, nel tentativo di nascondere i pannelli, costituiscono una barriera visiva, alta anch'essa 4 metri, del tutto innaturale per il contesto, compromettendo i consolidati rapporti di intervisibilità (cfr. Figura 11) tra i beni paesaggistici



**Figura 11:** Misure di mitigazione



**Figura 12:** Immagini tratte dalla Relazione Paesaggistica (confronto tra stato di fatto e progetto) si noti l'effetto barriera della fascia di mitigazione alta 4 metri.

**Par. 16.4)** Le aree di intervento non comprendono suoli caratterizzate da coltivazioni di pregio, tuttavia il contesto paesaggistico vede la presenza di numerose produzioni di qualità, tra cui quella dell'olio extravergine d'oliva DOP e di produzioni vinicole di pregio.

**Par. 16.5)** Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti, misure di norma richieste dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza e definite in sede di Convenzione.

### VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l’obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico. Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate.

Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

### Culture proposte

In detti blocchi è previsto un investimento complessivo di circa 82.786 olivi, disposti sotto i tracker, con dimensioni delle chiome pari a circa 2 metri di altezza e 2 metri di larghezza, tali da consentire l’impiego di macchine potatrici e raccogliatrici che agiscano non sul singolo albero ma sulla parete produttiva consentendo di meccanizzare sino al 90% delle operazioni colturali.

Parallelamente alla recinzione saranno invece destinati circa 48.750 (lentisco, ilatro e alaterno) nuove piantumazioni.

La coltivazione di oliveto super intensivo presenta una serie di caratteristiche tali da renderlo particolarmente adatto per essere coltivato sotto i tracker, come di seguito elencate:

- ridotte dimensioni della pianta (circa 2 m di altezza);
- disposizione in file strette creando una parete produttiva;
- gestione del suolo relativamente semplice e meccanizzazione elevata;

In questa tipologia di agrivoltaico avanzato la superficie sotto le file dei moduli, tranne per una piccola parte rappresentata dai pali della struttura detta Sn (superficie non utilizzabile sotto i moduli), la superficie fra di essi e la superficie destinata alle opere di mitigazione è considerata superficie agricola. Rispettivamente sotto i moduli si coltiverà l’oliveto superintensivo che essendo una siepe alta 1,8 metri e larga 2 metri, ben si adatta ad essere sottoposto a contenimento vegetativo attraverso la potatura, mentre tra le interfile si coltiverà un prato permanente di piante azoto fissatrici utili al sostentamento dell’oliveto ed all’aumento della sostanza organica attraverso lo sfalcio e per le opere di mitigazione si utilizzeranno essenze autoctone e diversificate nella tipologia, che svolgeranno il loro compito attraverso i 4 metri di altezza ed i 5 metri di larghezza.

### Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalle relazioni “057GAP6 Documentazione Specialistica agraria” e “057GAP6 Relazione Pedo Agronomica”

DESCRIZIONE	TOTALE	LOTTO "A"	LOTTO "B1"	LOTTO "B2"	LOTTO "B3"	LOTTO "C"	LOTTO "D1"	LOTTO "D2"	LOTTO "E1"	LOTTO "E2"	LOTTO "E3"	LOTTO "E4"
SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA AD OLIVETO E A COLTURE MELLIFERE [Ha]	105,55	26,80	12,78	4,95	1,72	20,15	7,95	7,08	5,64	6,13	4,08	8,27
SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A COLTURE MELLIFERE [Ha]	68,80	20,62	7,54	2,85	0,79	13,14	4,81	4,28	3,24	3,88	2,40	5,24
SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA AD OPERE DI MITIGAZIONE [Ha]	8,13	1,19	0,78	0,51	0,33	1,45	0,75	0,81	0,51	0,64	0,45	0,69

DESCRIZIONE	TOTALE	LOTTO "A"	LOTTO "B1"	LOTTO "B2"	LOTTO "B3"	LOTTO "C"	LOTTO "D1"	LOTTO "D2"	LOTTO "E1"	LOTTO "E2"	LOTTO "E3"	LOTTO "E4"
SUPERFICIE RIFLETTENTE [Ha] _ Spv	36,75	6,18	5,25	2,10	0,92	7,01	3,14	2,80	2,40	2,25	1,68	3,03
SUPERFICIE TERRENI OPZIONATI [ha] _SAU	127,07	30,7832	15,2618	6,1463	2,9344	22,9348	10,0000	8,7908	6,7212	7,4070	6,4450	9,6428
SUPERFICIE TARE AGRICOLE (STRADE INTERNE + PIAZZALI + VASCHE) [ha] _Stare	9,32	1,4181	1,0314	0,5425	0,7856	1,2210	0,8960	0,9285	0,5675	0,7280	0,4790	0,7190
SUPERFICIE NON UTILIZZABILE SOTTO I MODULI FV [ha] _Sn moduli	0,22	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
SUPERFICIE OPERE DI MITIGAZIONE	8,13	1,19	0,78	0,51	0,33	1,45	0,75	0,81	0,51	0,64	0,45	0,69
SUPERFICIE NON UTILIZZATA PER ATTIVITA' AGRICOLA [ha] _Sn (Stare + Sup Cab. + Sn moduli)	9,54	1,4589	1,0659	0,5563	0,7916	1,2442	0,9167	0,9470	0,5831	0,7430	0,4900	0,7391
SUPERFICIE TOTALE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO [ha] _Stot	123,21	29,4528	14,6320	6,0202	2,8391	22,8461	9,6221	8,8312	6,7374	7,5133	5,0217	9,6968
SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA (Stot-Sn) [ha] _Sagricola	113,68	27,99	13,57	5,46	2,05	21,60	8,71	7,88	6,15	6,77	4,53	8,96


**Tabella 2.B: evidenziazione del rispetto dei requisiti dei lotti in oggetto**

DESCRIZIONE	TOTALE	LOTTO "A"	LOTTO "B1"	LOTTO "B2"	LOTTO "B3"	LOTTO "C"	LOTTO "D1"	LOTTO "D2"	LOTTO "E1"	LOTTO "E2"	LOTTO "E3"	LOTTO "E4"
REQUISITO A1 Sagr/Stot (ha) >70%	92%	95%	93%	91%	72%	95%	90%	89%	91%	90%	90%	92%
REQUISITI A2 LAOR (SPV/Stot) <40%	30%	21%	36%	35%	32%	31%	33%	32%	36%	30%	33%	31%

Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola si evince che si è inclusa anche l'area occupata dalle opere di mitigazione che sono esterne all'agrivoltaico e tra l'altro sono piante ornamentali e non per la produzione agricola.

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,15 m da terra e al disotto degli stessi verrà coltivato un uliveto intensivo, mentre negli spazi tra i tracker saranno lasciati a prato permanente. Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si è considerata coltivabile anche questa parte dell'area tra i tracker, ma di fatto il prato permanente non è da ritenersi una coltivazione anche perché l'interdistanza tra i tracker è molto stretta e soprattutto quando i pannelli sono nella loro posizione di massimo ingombro orizzontale, tale distanza è ridotta a 2,72 metri che rende poco agevole la coltivazione con i mezzi meccanici ordinari che si intendono utilizzare oltre al fatto che il prato sarebbe danneggiato dal passaggio mezzi.

Inoltre l'uliveto coltivato sotto i tracker (Fig.11) non cresce nelle stesse condizioni climatiche che ci sono nell'area libera dagli ingombri dei pannelli ove è garantito un maggiore apporto di luce nonché l'effettiva lavorabilità del terreno e rispetta i requisiti di sicurezza per macchine e persone (per es. mantenere distanza di sicurezza tra il passaggio dei macchinari agricoli e la struttura dell'impianto agrivoltaico durante la potatura e raccolta).

**Figura 13: Vista frontale dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali**

### Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata è di 113,68 ha ma andrebbe decurtata anche l'area della fascia di mitigazione di 8,13 ha e quella tra i tracker lasciati a prato permanente di 68,80 ha. Quindi l'area si ridurrebbe alla sola superficie pannellata di **36,75 ha**

Se consideriamo la **superficie totale** di tutte le macroaree abbiamo:

Sagr/Stot = 36,07/ 123,31 = **0,30** inferiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

**Tale requisito non è rispettato.**

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR su tutti i lotti abbiamo sempre valori inferiori a 40%. **Tale requisito è rispettato.**

### **Rispetto del requisito B**

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

**Requisito B1.a:** Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nelle relazioni "057GAP6 Documentazione Specialistica agraria" e "057GAP6 Relazione Pedo Agronomica" la resa dei terreni ante e post operam è stata redatta considerando una resa a parità di indirizzo di produzione e cioè quella della coltivazione di olivo.

Ma da quanto rilevato dalla carta dell'uso del suolo della Regione Puglia e dalle immagini satellitari di Google risulta che i terreni sono in prevalenza terreni seminativi semplici in aree irrigue, vigneti e in piccolissima parte seminativi non irrigui e uliveti.

Infatti si rileva coltivazioni intensive di ortaggi tra cui carciofi sulla maggior parte dei terreni.

Quindi tali calcoli non rispecchiano la attuale resa dei terreni e **va evidenziato che nulla si è detto in merito alle coltivazioni di pregio vinicole presenti sui terreni dei lotti A e parte di quelli B**, neanche nell'elaborato "057GAP6 Relazione Paesaggio Agrario".

Infatti nei tre comuni ricadono le produzioni di vino DOC come il rosso di Cerignola, Tavoliere delle Puglie, Orta Nova, Daunia, Aleatico di Puglia, IGT Puglia e IGT Daunia.

Inoltre la coltivazione di un uliveto superintensivo è prevista con l'utilizzazione della varietà di olivo "lecciana". Questa nuova cultivar figlia di Leccino e di Arbosana, inventata dal professore Salvatore Camposeo e Gaetano Alessandro Vivaldi dell'Università di Bari e Marisa Cunill Canal di Agromillora Research, specie non ricompresa in quelle per la produzione dell'olio DOP denominato "Dauno Basso Tavoliere".

Quindi non è dimostrata una resa maggiore e inoltre non vi è neanche la continuità della coltivazione, ma anzi vengono rimosse delle coltivazioni potenzialmente di pregio, vigneti per produzioni DOC e uliveti per produzioni DOP, per coltivare un uliveto intensivo, con varietà estranee ai luoghi, e prato permanente che occuperà la maggior parte delle aree dove attualmente ci sono coltivazioni intensive, alle quali saranno sostituite coltivazioni estensive.

L'impianto FTV inoltre, è composto da 10 Lotti sparsi su tre comuni e non è chiaro in che modo si procederà alla coltivazione dei singoli Lotti e soprattutto quale azienda se ne occuperà in considerazione anche della notevole distanza tra loro e per lo spostamento dei mezzi, vista la proposta di coltivazione quasi completamente meccanizzata.

**Tale requisito non è stato verificato**

*Requisito B1.b:* Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente o l'eventuale passaggio ad uno di valore economico più elevato. Le coltivazioni esistenti *ante operam* sono diverse da quelle considerate nella verifica dei requisiti delle linee guida degli Agrivoltaici in quanto i relativi calcoli sono svolti sulla base delle stesse coltivazioni e nel caso specifico dell'olivo. Come già evidenziato nel precedente paragrafo da quanto risulta dalla consultazione della carta regionale dell'uso del suolo e da immagini di Google, la maggior parte dei terreni è seminativa semplice irrigua, coltivata ad ortaggi tipo carciofo, vigneti con produzioni di vino DOC.

Considerando che la massima parte dei terreni è impiegata a prato permanente, vengono trasformati suoli agricoli con coltivazioni intensive in suoli con coltivazioni estensive, al contrario di quanto previsto dalle linee guida. Inoltre la coltivazione di un uliveto intensivo comporta l'uso di specie diverse da quelle autoctone e tipiche di produzione di olio EVO DOP, nella fattispecie il "Dauno Basso Tavoliere" che prevede altre specie tipiche e altri metodi di coltivazione.

Non è dunque possibile ritenere che si verifichi la transizione ad un valore più elevato, sia considerando che la coltivazione dell'uliveto avviene al di sotto dei tracker, in ambienti con scarsità di luce e acqua meteorica e comunque difficili da coltivare in ragione della presenza dei pannelli, sia considerando che è lasciata a prato permanente la maggior parte dei terreni. Neppure può dirsi garantita la produttività ipotizzata poiché non è stata valutata la durata della coltivazione; ed anzi, è noto che gli uliveti superintensivi, proprio perché sfruttati al massimo delle loro potenzialità, hanno una durata di 10-15 anni.

Non si può ritenere mantenuto l'indirizzo produttivo, visto il programmato espianato di vigneti e l'introduzione di specie di olivo diverse dalle tradizionali DOP.

***Tale requisito non è rispettato***

*Requisito B2: Producibilità elettrica minima:* Non vi sono elaborati in merito non è possibile valutare.

#### ***C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra***

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima di 2,15 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto non rientra nel tipo 1 o 3 ma solo nel tipo 2.

***Tale requisito è rispettato***

*D.1 Monitoraggio risparmio idrico:* In relazione pedoagronomica si dichiara che vi è risparmio idrico con la coltivazione dell'uliveto superintensivo, ma considerando che l'uliveto superintensivo proprio per sua natura ha una elevata produzione che richiede ingenti risorse anche idriche e che tale uliveto è localizzato sotto i tracker, quindi in un'area coperta, poco luminosa dove le acque piovane sono allontanate dalla presenza dei pannelli, appare molto difficile che ci sia un risparmio idrico, ma anzi queste condizioni portano ad un maggiore consumo per garantire la produttività ipotizzata.

*D.2 Monitoraggio continuità agricola:* In relazione agronomica si fa riferimento ad un monitoraggio delle coltivazioni sotto i tracker, ma di fatto il piano colturale non prevede la continuità agricola, perché non si sono rispettati i requisiti B.

#### ***E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo***

I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ma verranno ugualmente installati apparecchi per il monitoraggio.

*E.2 Monitoraggio del microclima:* E' previsto anche il monitoraggio del microclima

### ***Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto***

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, nè l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica denominato "ORT01" della potenza di **84,36 MW**, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Orta Nova (FG) e Foggia (FG) presentato dalla società proponente **LT 06 S.r.l.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quarter;
- **Non rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo fotovoltaico già realizzati, nei dintorni delle particelle in progetto, in particolare dei lotti E1-E2-E3-E4.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010) si osserva che:

- la progettazione agronomica non appare allineata alle peculiarità dell'area e alle tradizioni agroalimentari, considerando che taluni suoli coinvolti sono all'attualità condotti a vigneto e ad uliveto con sesto di impianto tradizionale;
- Non vi è alcun accenno nelle RT alle coltivazioni attualmente presenti e all'eventuale espianto degli uliveti e/o vigneti nei lotti interessati dal futuro impianto;
- L'impianto è costituito da 11 campi frammentati sul territorio e posti a notevole distanza fra loro.

Per quanto concerne le valutazioni relative all'impianto agrivoltaico si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Non è rispettato il requisito relativo alle aree minime coltivabili;
- In riferimento al piano colturale proposto, ovvero la coltivazione di oliveto super intensivo con l'utilizzazione della varietà di olivo "lecciana" caratterizzato da ridotte dimensioni della pianta, da coltivare sotto i tracker si osserva che la crescita della pianta potrebbe essere compromessa dall'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici, dall'impossibilità di poter ricevere apporti idrici naturali in caso di eventi meteorici. Potrebbe non essere garantita la resa preventivata;
- Non possono essere garantiti i requisiti di sicurezza per le macchine e persone in riferimento alle operazioni in generale ma soprattutto di raccolta degli alberi con le macchine operatrici al di sotto dei pannelli;
- In considerazione delle preesistenti coltivazioni in prevalenza seminativi irrigui, vigneti e uliveti e che la maggior parte delle aree agricole sono convertite in prato permanente, si passa da una coltivazione intensiva ad una estensiva contraria alle linee guida;
- Dagli accertamenti effettuati è verosimile che l'intervento preveda l'espianto di colture di pregio;

Non vi sono informazioni su aziende specializzate che possano condurre il progetto agricolo proposto sull'impianto e non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell'energia prodotta per autoconsumo all'interno dell'azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.